



SCLE
ROSI
MULT
IPLA
ONLUS
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

L'importanza di fare testamento: una scelta libera e di valore.

con il patrocinio e
la collaborazione del



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

**L'importanza
di fare
testamento:**

una scelta
libera e
di valore.

Sommario

- 6 AISM e la sua Fondazione
- 10 Che cos'è la SM
- 11 Fare testamento: una scelta libera e di valore
- 14 La successione
- 15 Divieto dei patti successori
- 16 Il patto di famiglia
- 17 Il patrimonio
Successione necessaria
- 18 I legittimari
- 21 Azione di riduzione
- 22 Successione legittima



- 23 Il testamento
 - Il testamento olografo*
 - Il testamento pubblico*
 - Il testamento segreto*
- 24 Le diverse forme di testamento
- 26 Contenuto principale del testamento
 - Istituzione di eredi e legatari*
- 28 Acquisto dell'eredità
- 30 Perché è utile fare testamento
 - Un'opportunità per sostenere AISM e la sua Fondazione*
- 33 Esecutore testamentario
- 34 Trattamento di fine rapporto
- 35 Assicurazione sulla vita
- 36 Amministratore di sostegno

AIISM e la sua Fondazione per un mondo libero dalla sclerosi multipla

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla è l'unica organizzazione che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla. Il suo impegno si sviluppa in tre ambiti determinanti per le persone con SM e le loro famiglie: **promuovere ed erogare servizi sanitari e sociali** a livello nazionale e locale, **rappresentare e affermare i diritti delle persone con SM**, **sostenere e promuovere la ricerca scientifica**, per garantire alle **persone colpite dalla malattia una buona qualità di vita e una piena integrazione sociale.**

AIISM e la sua Fondazione sono costituite dalle persone con sclerosi multipla, dai loro familiari, da medici e ricercatori, operatori sanitari e sociali e da altre persone coinvolte nella SM, tutti per un mondo libero dalla SM.

Fin del 1968, anno della sua costituzione, **aderisce all'Associazione il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, Presidente Onorario AIISM e FISM** e che ha ricoperto la carica di Presidente Nazionale negli anni 1983 – 1986.

Figura storica dell'Associazione è **Mario Alberto Battaglia**, Professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università degli Studi di Siena. Volontario AIISM dal 1974, è stato Presidente Nazionale AIISM dal 1986 al 2007 e Presidente FISM dal 1998.

Presidente Nazionale AIISM nel triennio 2007-2010, **Roberta Amadeo**, persona con SM, 38 anni e architetto è volontaria AIISM dal 1999.

AISM, con la sua Fondazione, si è sviluppata sul territorio per essere vicina alle persone con sclerosi multipla “ovunque esse siano”, e opera all’interno di una rete di organismi istituzionali per gestire le relazioni con le realtà della sclerosi multipla e della disabilità in generale, e agire per affermare i diritti delle persone con SM presso le autorità locali, nazionali e internazionali.

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla è costituita da oltre 140 realtà locali, tra Coordinamenti regionali, Sezioni provinciali e Gruppi operativi, da Centri sociali e riabilitativi, modello per un approccio di tipo interdisciplinare alla sclerosi multipla, da Centri per la promozione dell’autonomia e del turismo sociale. La forza dell’Associazione si fonda negli oltre 10.000 volontari, grazie ai quali può incidere con efficacia sul territorio e, vicina alle persone con SM, promuovere il cambiamento sociale.



Rita Levi Montalcini



Mario Alberto Battaglia



Roberta Amadeo

Qualità di vita delle persone con SM

Attraverso la sua rete territoriale - Coordinamenti regionali, Sezioni e Gruppi operativi, e Centri AI SM - l'Associazione è in grado di offrire in modo capillare servizi mirati alle persone con sclerosi multipla e quindi di assicurare a loro e alle loro famiglie una migliore qualità della vita.

In particolare, l'impegno sul territorio si concretizza nei servizi sociali – trasporto, supporto all'autonomia della persona, iniziative di socializzazione, segretariato sociale, supporto al ricovero ospedaliero, disbrigo delle pratiche, ritiro farmaci, vacanze assistite, consulenza sociale, attività di benessere e culturali, consulenza legale – e sanitari – fisiokinesiterapia, supporto psicologico, visite specialistiche, terapia occupazionale, terapie fisiche, assistenza infermieristica e logopedia.



– I Centri AI SM nascono per offrire in modo organico e integrato una risposta complessa ai bisogni della persona con SM. Le équipes specializzate dei Centri AI SM operano con un approccio di tipo interdisciplinare al cui interno sono presenti, a seconda delle necessità il neurologo, l'urologo, il fisiatra, lo psicologo, il terapeuta della riabilitazione, il terapeuta del linguaggio, il terapeuta occupazionale, l'assistente sociale. –

Azioni concrete di rappresentanza dei diritti

AI SM risponde ai bisogni e alle aspirazioni di tutte le persone con SM attraverso un programma di rappresentanza e affermazione dei diritti sviluppato a livello locale e nazionale, e che si pone come priorità il lavoro e i piani sanitari e sociali.

- Grazie alle molteplici attività di pressione e al ruolo di primo piano svolto all'interno delle reti strategiche di riferimento, AI SM è riconosciuta da Enti e Istituzioni nazionali e locali come l'Organizzazione di riferimento per la sclerosi multipla... -

Una grande forza sostiene la ricerca

AI SM, insieme alla sua Fondazione (FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla), finanzia il 70% della ricerca scientifica in Italia, confermandosi così principale promotore e finanziatore della ricerca sulla sclerosi multipla. La missione è sostenere i migliori progetti di ricerca, favorire l'approccio innovativo, coinvolgere i migliori ricercatori in ogni campo specifico e promuovere la crescita di giovani talenti, con l'obiettivo di scoprire le cause della SM e trovarne la cura definitiva; migliorare la qualità della vita delle persone con SM attraverso il rallentamento della progressione della disabilità, il miglioramento del trattamento dei sintomi e dell'approccio globale nella gestione della malattia. AI SM dal 1986 e FISM dal 1998 hanno stanziato per la ricerca scientifica contro la sclerosi multipla complessivamente 19,9 miliardi di lire (1986-2001) e 13,3 milioni di euro (2002-2008).

- Attraverso la sua Fondazione, AI SM promuove la ricerca innovativa di base e applicata, il finanziamento di progetti di ricerca e borse di studio, la creazione di servizi centralizzati per i ricercatori e di Centri di risonanza magnetica, con la finalità di migliorare le terapie e, nel lungo termine, individuare una cura risolutiva. -



Che cos'è la sclerosi multipla

La **sclerosi multipla** è una grave malattia del sistema nervoso centrale, una delle più frequenti cause di disabilità nelle persone giovani. L'età a rischio è tra i 15 ed i 50 anni, ma **spesso si manifesta tra i 20 ed i 30 anni**, quando la vita è più promettente e ricca di progetti. **Le donne sono le più colpite dalla malattia** con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. **I suoi effetti sono fisici, psicologici, sociali ed economici.**

Cronica e spesso progressivamente invalidante, la malattia ha un decorso variabile: in alcuni casi procede con attacchi successivi e ben delimitati, altre volte con una lenta progressione. Inoltre, il decorso varia da persona a persona e può determinare una disabilità lieve oppure grave con andamento progressivo che può portare all'invalidità permanente.

In tutti i casi la sclerosi multipla è caratterizzata dall'imprevedibilità della manifestazione dei sintomi e del decorso. Nonostante i molti passi avanti compiuti dalla ricerca, la causa e la terapia definitiva della sclerosi multipla oggi sono ancora sconosciute.

Nel nostro Paese la SM colpisce una persona ogni quattro ore. Oggi in Italia si stima che siano almeno 58.500 le famiglie in cui c'è un caso di SM. Una malattia che ha un costo sociale considerevole: 2 miliardi e 200 milioni di euro l'anno.

Fare testamento: una scelta libera e di valore



In tutto il mondo, in ogni nazione la legge si preoccupa di regolare con chiarezza tutte le vicende legate alla successione, fissando le modalità di accettazione e di rinuncia, le condizioni in base alle quali i successori rispondono ai creditori, le possibilità di accettazione con beneficio di inventario e le tempistiche per ciascuna di queste opzioni.

Nell'ambito di questa disciplina rigorosa, un ruolo fondamentale viene riconosciuto alla volontà del soggetto cui è riconosciuta la possibilità di disporre liberamente del proprio patrimonio.

Lo strumento per effettuare questa scelta libera è il testamento, ossia un atto con il quale ciascuno di noi può individuare soggetti a cui attribuire l'intero patrimonio o una sua parte e altri cui attribuire beni specifici. Chi è genitore, dunque, può saggiamente definire in anticipo come intende distribuire il proprio patrimonio, prevenendo eventuali liti tra i figli e le loro rispettive famiglie. Ma anche chi non ha figli può opportunamente rendere esplicite le proprie volontà future.

Fermo restando che la legge, per tutelare la famiglia, stabilisce delle condizioni e limiti alle nostre possibilità di scelta – ne parleremo più avanti, spiegandone gli opportuni motivi -, rimane il fatto che ci è anche riconosciuta un'ampia libertà di scelta riguardo alla sorte del nostro patrimonio: questo consente a ciascuno di tenere presenti, nel testamento, le persone che, pur senza esserci parenti, ci hanno accompagnato e sostenuto nella vita o anche soggetti diversi, associazioni di volontariato, fondazioni ed enti di cui abbiamo conosciuto il ruolo particolarmente significativo nella costruzione di una società attenta a chi ha più alti bisogni di assistenza, o a chi spera con forza che venga trovata finalmente la cura alla malattia con cui convive.

Negli ultimi anni in Italia abbiamo assistito a una crescita esponenziale del 'terzo settore', che ha dato vita a molte e qualificate associazioni di promozione sociale e volontariato, che realizzano la propria missione e sostengono la qualità della vita delle persone di cui si occupano anche grazie alle disposizioni liberali e in particolare alle donazioni.

Per tutte queste realtà associative, per le persone che ad esse fanno riferimento, il testamento diventa un fondamentale strumento di sostegno.

Questo è vero al punto che il legislatore stabilisce, per queste istituzioni del terzo settore, la totale esenzione fiscale.

Chiaramente, le associazioni e fondazioni del terzo settore sono oggi impegnate a presentarsi ai propri sostenitori con la massima trasparenza, dimostrando efficacia nel raggiungere i propri obiettivi ed efficienza nella capacità di utilizzare al meglio i fondi raccolti, rendicontando con chiarezza ogni propria azione. E, ugualmente, ciascuno di noi deve valutare la credibilità di questi nuovi soggetti sociali e decidere come meglio destinare i propri beni.

Ma, appunto, anche un piccolo dono, se unito a quello degli altri, può ottenere grandi risultati e lasciare di noi un ricordo che contribuisca a rendere migliore la vita di molte persone.



Prima di entrare nel merito di tutto ciò che riguarda le modalità di testamento, ci sembra importante fermarci brevemente sulla nuova figura giuridica dell'amministratore di sostegno, introdotta dalla Legge 6 /2004 per la tutela legale e la protezione delle persone con gravi disabilità. Questa figura si aggiunge agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con il compito di fornire assistenza in modo più adeguato alla persona, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti, prendendosi cura e non sostituendosi completamente ad essa.

Grazie alle nuove disposizioni, oggi è possibile lasciare il proprio patrimonio anche a un figlio o a un parente con disabilità evitando i problemi che possono sorgere come conseguenze dell'interdizione e, nello stesso tempo, avendo la sicurezza che il patrimonio lasciato in eredità e gestito dall'amministratore di sostegno serva effettivamente ad assicurare il futuro della persona con disabilità cui lo destiniamo.

Un'altra questione cui è opportuno accennare qui è quella legata al cosiddetto 'testamento di vita' (comunemente conosciuto come 'testamento biologico'), ossia la dichiarazione anticipata con cui il cittadino può liberamente dettare disposizioni su quali trattamenti intende ricevere o rifiutare in caso di malattia irreversibile, su come devono essere destinate le sue risorse e su come assicurare un contributo economico alle persone che eventualmente si prenderanno cura di lui. Mentre è in corso l'iter per la definizione del relativo testo di legge, il Consiglio Nazionale del Notariato si è reso disponibile per l'istituzione e la conservazione di un Registro Generale dei testamenti di vita: i notai possono raccogliere i moduli compilati, autenticare la firma del depositante e iscrivere le disposizioni anticipate nel Registro Generale.

La successione




L'intera vicenda successoria ha inizio con il venire meno della persona. Il legislatore individua questo momento come **apertura della successione**, punto di riferimento per tutta una serie di vicende che hanno inizio dal decesso della persona stessa.

Eventuali accordi, obblighi assunti prima di tale momento, non hanno alcun effetto.

Il patrimonio del defunto si trasferisce per legge o per testamento.

La disciplina del fenomeno successorio tende a contemperare due diverse esigenze: da una parte quella di consentire al soggetto di disporre liberamente delle proprie sostanze, dall'altra quella di garantire una tutela a quei soggetti legati alla persona scomparsa da stretti vincoli familiari (**legittimari**).

Si riconosce quindi al soggetto la piena libertà di disporre delle proprie sostanze attraverso la redazione di un testamento, consentendogli così di devolvere il patrimonio secondo la sua volontà (**successione testamentaria**). Solo laddove il testamento manchi o sia carente, in tutto o in parte, si farà ricorso alle norme dettate dalla legge e il patrimonio si devolgerà a soggetti legati al defunto da vincoli di coniugio e di parentela (**successione legittima**).



Divieto dei patti successori



Principio fondamentale è la libertà del soggetto di disporre delle proprie sostanze e di poter modificare la propria volontà fino all'ultimo momento della sua esistenza. Per questo il nostro ordinamento sancisce la nullità di ogni convenzione stipulata in vita dal defunto con qualsiasi altro soggetto, così come non attribuisce nessun valore giuridico agli atti stipulati dai possibili eredi aventi ad oggetto la rinuncia alla futura eredità, ovvero atti di disposizione di beni facenti parte della futura eredità.

Il patto di famiglia

Un'importante deroga al divieto dei patti successori vigente nel nostro ordinamento è stata prevista con l'introduzione del Patto di Famiglia (art.768 bis cc e seguenti).

Il patto di famiglia è un contratto stipulato tra un imprenditore e uno dei propri discendenti che, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità, ha come oggetto il trasferimento dell'azienda o delle quote di partecipazione al capitale della "società di famiglia".

È una convenzione la cui particolarità è quella di andare a incidere sulla successione dell'imprenditore.

Il nuovo articolo 768-*quater* prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità debba essere stipulato per atto pubblico, e che vi debbano partecipare coloro che sarebbero legittimari se si aprisse in quel momento la successione dell'imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie "compensino" gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).


I contraenti possono anche convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. In questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.

Nel caso in cui all'apertura della successione dell'imprenditore siano intervenuti nuovi legittimari rispetto a coloro che hanno stipulato il patto di famiglia (come nel caso della nascita di nuovi figli dell'imprenditore o per successivo matrimonio dell'imprenditore rimasto vedovo, o celibe) costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima a loro spettante.

Il patto di famiglia potrà sempre essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che lo hanno stipulato. Lo scioglimento o la modifica potranno avvenire attraverso un diverso contratto, stipulato per atto pubblico, o, se previsto nel patto, mediante recesso.

Il patrimonio

Successione necessaria



La necessità, recepita dal legislatore, da un lato di assicurare la libertà di ciascuno di disporre delle proprie sostanze e dall'altro di tutelare la famiglia, fa sì che il nostro patrimonio possa essere idealmente diviso in due parti.

Di una parte del patrimonio si può liberamente disporre a favore di chi si crede, siano essi parenti o estranei: questa parte si chiama **quota disponibile**. Si consente così ad ognuno di manifestare le proprie preferenze attribuendo ad esempio al coniuge o al figlio più affezionato, che abbia acquisito nel corso degli anni particolari meriti, una parte maggiore del patrimonio o disponendo della stessa per fare anche dopo la morte attività benefiche.

L'altra parte del patrimonio si chiama **quota di riserva** e deve necessariamente essere attribuita a soggetti specificamente individuati dalla legge che si chiamano **legittimari**. Essi sono legati alla persona defunta da vincoli di coniugio o di discendenza in linea retta e, in alcuni casi, di ascendenza.

A questi soggetti appresso elencati la legge dunque riserva una parte del patrimonio anche contro la volontà di colui che intende fare testamento.

- ... da un lato la necessità di assicurare la libertà di ciascuno di disporre delle proprie sostanze, dall'altra quella di tutelare la famiglia. -

I legittimari

I soggetti a cui necessariamente deve essere attribuita una quota del patrimonio sono dunque: il **coniuge**, i **figli legittimi** e **naturali** e loro discendenti e, in caso di mancanza dei figli, gli **ascendenti**.

I legittimari si distinguono dagli eredi legittimi. I primi sono il coniuge e i parenti stretti ai quali la legge riserva una quota del patrimonio e una specifica azione a tutela, nel caso in cui i loro diritti siano stati lesi (**azione di riduzione**) attraverso disposizioni testamentarie o donazioni in vita.

I secondi sono il coniuge e i parenti fino al VI grado (quindi anche soggetti molto lontani) ai quali si devolve l'eredità solo in mancanza totale o parziale di disposizioni testamentarie. Appare importante soffermarsi sulla figura del coniuge e sui diritti ad esso spettante. Come dicevamo in precedenza, affinché il coniuge possa vantare diritti, è necessario che il matrimonio sia **valido**.

Casi particolari: **coniuge separato**

- se la separazione è consensuale, il coniuge **mantiene tutti i diritti successori**.
- se la separazione avviene con addebito al coniuge superstite con sentenza passata in giudicato lo stesso **perde tutti i diritti successori**, salvo il diritto ad un' assegno vitalizio se, al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato, una volta che la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio sia passata in giudicato ed annotata nel registro dello stato civile, **perde tutti i diritti successori**, venendo meno con il divorzio ogni effetto civile del matrimonio.

– ... affinché il coniuge possa vantare diritti è necessario che il matrimonio sia valido... –



Coniuge e discendenti



Coniugi separati



Coniugi divorziati

Al **coniuge divorziato** compete però:

- a) qualora non goda di alcuna assistenza sanitaria per nessun altro titolo, il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui fosse assistito l'altro coniuge, diritto che si estingue con eventuali nuove nozze;
- b) qualora la sentenza che pronuncia il divorzio abbia disposto l'obbligo a carico di un coniuge di somministrare un assegno periodico all'altro, il beneficiario che versi in stato di bisogno dopo la morte del debitore può ottenere, con pronuncia del Tribunale, l'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità per tutto il tempo in cui dura lo stato di bisogno. L'ammontare è determinato dal Tribunale tenuto conto dell'entità dell'importo dell'assegno versato in vita dall'altro coniuge, dell'entità del bisogno, dell'asse ereditario e della situazione degli eredi.

La quota di riserva varia a seconda della composizione della famiglia e nella sua determinazione si tiene conto del patrimonio del defunto riferito, non solo ai beni che ne fanno parte al momento della morte, ma anche a quelli che lo stesso ha donato nel corso della propria vita. Ai legittimari spetta quindi una quota secondo la tabella qui riprodotta; su tale quota non è possibile imporre oneri o condizioni.

I legittimari

Nel calcolare detta quota il legittimario deve tener conto anche di quello che il testatore gli ha donato in vita; grava cioè su di lui l'obbligo di **imputare** alla sua quota quanto ricevuto in precedenza.

SE CHI DECEDE LASCIA:

Solo il coniuge	1/2 al coniuge come quota di legittima 1/2 come quota disponibile
Il coniuge e un figlio	1/3 al coniuge come quota di legittima 1/3 al figlio come quota di legittima 1/3 come quota disponibile
Il coniuge e due o più figli	1/4 al coniuge come quota di legittima 2/4 ai figli come quota di legittima 1/4 come quota disponibile
Solo il figlio (senza coniuge)	1/2 al figlio come quota di legittima 1/2 come quota disponibile
Solo due o più figli (senza coniuge)	2/3 ai figli come quota di legittima 1/3 come quota disponibile
Solo ascendenti legittimi	1/3 agli ascendenti come quota di legittima 2/3 come quota disponibile
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli)	1/2 al coniuge come quota di legittima 1/4 agli ascendenti come quota di legittima 1/4 come quota disponibile

- ...Ai legittimari spetta quindi una quota sulla quale non è possibile imporre oneri o condizioni. -

Azione di riduzione

Nel caso in cui i legittimari, cioè il coniuge e i figli e, in caso di assenza dei figli e di loro discendenti, gli ascendenti siano stati totalmente esclusi dalla successione, ovvero abbiano ricevuto una quota dell'eredità inferiore rispetto a quella ad essi riservata dalla legge, tali soggetti hanno la possibilità di adire le vie giudiziarie esperendo l'**azione di riduzione** ed ottenendo così la reintegrazione della propria quota.

L'azione è rivolta in primo luogo contro le disposizioni testamentarie e, se ciò non basta a reintegrare i diritti lesi, anche contro le donazioni effettuate in vita a partire dall'ultima in ordine di tempo.

A seguito dell'esito vittorioso di tale azione, la disposizione lesiva diviene inefficace nella misura necessaria a reintegrare la quota spettante al legittimario il quale ha diritto alla restituzione dei beni da chi li ha posseduti fino a tale momento.

- ... L'azione di riduzione è rivolta in primo luogo contro le disposizioni testamentarie e, se ciò non basta a reintegrare i diritti lesi, anche contro le donazioni effettuate in vita... -




Successione legittima

Qualora non si sia utilizzata la facoltà che l'ordinamento riconosce a ciascuno di noi di disporre del proprio patrimonio con testamento sarà necessariamente la legge a individuare i soggetti cui destinare il patrimonio della persona defunta tra coloro che ad essa erano legati da vincoli di parentela. Chiamati alla successione legittima sono il coniuge, i figli e, in assenza dei figli, gli ascendenti e i fratelli e le sorelle.

SE CHI DECEDE LASCIA:

Solo il coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle)	1/1 al coniuge
Il coniuge e un figlio	1/2 al coniuge, 1/2 al figlio
Il coniuge e due o più figli	1/3 al coniuge, 2/3 ai figli
Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)	2/3 al coniuge 1/3 ad ascendenti – fratelli e sorelle
Solo il figlio (senza coniuge)	1/1 al figlio
Solo ascendenti	1/2 agli ascendenti in linea paterna, 1/2 agli ascendenti in linea materna
Solo ascendenti e fratelli e sorelle	V. art 571 c.c.

Il testamento



Definizione

Atto scritto con il quale si dispone in tutto o in parte delle proprie sostanze per il periodo in cui si avrà cessato di vivere.

Caratteristiche

Il testamento è:

- **Un atto revocabile:** caratteristica essenziale è che il testatore possa cambiare idea fino all'ultimo momento della sua vita. Alla facoltà di revoca non è possibile rinunciare e ogni clausola o condizione contraria è nulla.
- **Un atto personale:** deve essere redatto solo e unicamente dal soggetto del cui patrimonio si tratta. Non è ammissibile né che venga redatto da un rappresentante né che si rimetta a un terzo, salvo alcune modeste eccezioni espressamente disciplinate, l'indicazione dei beneficiari o delle quote da attribuire: ogni disposizione in tal senso è nulla.
- **Un atto formale:** il testamento è un negozio solenne. Bisogna rispettare per ciascuna delle tre forme possibili previste dal legislatore determinate formalità. Deve essere infatti garantita la ponderatezza dello scritto rispetto ad una dichiarazione estemporanea di volontà e il documento deve costituire una valida prova della volontà testamentaria.

Le diverse forme di testamento

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Scritto datato e sottoscritto dal testatore

Il testamento olografo deve essere **scritto, datato e sottoscritto** interamente di mano del testatore.

Non sono ammesse in alcun modo intromissioni di terzi nella redazione della scheda testamentaria né interventi con mezzi meccanici (es. computer, macchine da scrivere).

Non si deve pensare che la presenza di testimoni, la sottoscrizione da parte di un terzo possa dare maggior solennità al testamento: **ogni tipo di intromissione da parte di terzi può costituire causa di invalidazione del testamento.**

Il vantaggio del testamento olografo è quello della rapidità e semplicità con cui può essere redatto e in qualsiasi momento modificato, il pericolo è che lo stesso possa essere falsificato o andare perso. Si consiglia pertanto di redigerlo in duplice originale, conservandone uno e consegnando l'altro a una persona di propria fiducia.





IL TESTAMENTO PUBBLICO

Volontà manifestata in presenza del notaio e due testimoni

Il testamento pubblico è ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni. Il testatore espone al Notaio le proprie volontà che vengono dallo stesso ridotte per iscritto alla presenza dei testimoni, i quali sono tenuti al più stretto riserbo. Questa forma assicura il testatore contro i rischi di falsificazione, di perdita o di distruzione del testamento e consente di usufruire del controllo e dei consigli del notaio.

Va sottolineato che, anche in questo caso, il testamento può essere revocato o con un atto espresso di revoca o mediante un nuovo testamento con il quale il testatore dichiara di revocare quello precedente.

IL TESTAMENTO SEGRETO

Busta sigillata presentata al notaio in presenza dei testimoni

Il testamento segreto viene redatto e posto in una busta sigillata in modo da non poter essere letto senza rottura o alterazioni del foglio o dell'involucro. Viene poi consegnato alla presenza di due testimoni al notaio che redige un verbale di ricevimento e deposito e provvede a conservarlo con i propri atti fino al momento della sua apertura, salva sempre la possibilità per il testatore di ritirarlo per modificarlo o revocarlo in tutto o in parte, nel rispetto della revocabilità assoluta della propria volontà. Questa forma di testamento riassumerebbe i vantaggi dei due tipi precedenti e cioè la segretezza da una parte e la buona conservazione dall'altra, ma a causa delle numerose formalità che richiede è sicuramente la meno usata.

Contenuto principale del testamento



Istituzione di eredi e legatari

A prescindere dalla forma scelta, il testamento rappresenta lo strumento offerto per individuare i soggetti che devono subentrare al defunto in tutti i diritti che non si estinguono con la morte.

La successione può avvenire a titolo universale o a titolo particolare: con la prima il soggetto designato acquista la qualità di **erede**, con la seconda quella di **legatario**. L'istituzione di un **erede** significa l'individuazione **di un soggetto che subentri, anche in una quota, in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al cuius**. Qualora non si sia provveduto a tale istituzione con il testamento, o l'istituzione riguardi solo una parte del patrimonio, a tale mancanza sopperiranno le disposizioni di legge dettate in materia di successione legittima. Queste individueranno l'erede tra i soggetti legati al defunto da vincoli di coniugio o di parentela più o meno stretti, garantendo così la realizzazione della precisa volontà del testatore di individuare uno o più soggetti che subentrino, anche per una quota, in tutto il patrimonio del defunto e quindi in tutti i diritti e gli obblighi che a lui facevano capo.

A differenza dell'erede, il legatario è colui al quale il testatore attribuisce singoli beni o diritti: egli può essere istituito solo dal testatore. Come più volte sottolineato l'erede subentra in tutto il patrimonio, i beni e le attività del defunto a prescindere dall'attribuzione che il testatore ha disposto a suo favore di questo o quel bene, così come subentra tutte le passività: si realizza in tal modo una **confusione** tra il patrimonio dell'erede e quello del defunto così che il primo dovrà rispondere dei debiti del secondo anche al di là di quanto ricevuto. L'acquisto della qualità di erede pertanto richiede una precisa volontà da parte del soggetto chiamato che deve, espressamente o tacitamente, esprimersi in tal senso.



Per il legatario invece la successione riguarda il singolo bene o rapporto a lui attribuito e, solo nei limiti di quanto ricevuto, sarà chiamato a rispondere verso i creditori del defunto. Per queste ragioni il legatario, a differenza dell'erede, diventa tale senza bisogno di una accettazione. C'è tuttavia la possibilità per il destinatario di un legato di rinunciare allo stesso. Se non si rinuncia l'acquisto avviene automaticamente, senza bisogno di alcuna manifestazione espressa o tacita di volontà. In ogni caso la vicenda **successoria** per il legatario è **limitata a quel solo rapporto e non si estende ad altri sia attivi sia passivi**.


Acquisto dell'eredità.

Accettazione pura e semplice

L'accettazione dell'eredità da parte di chi è chiamato dalla legge o dal testamento ad assumere tale qualità deve avvenire entro dieci anni dall'apertura della successione. È un atto **volontario e consapevole** e non può **essere parziale**: il chiamato non può decidere di accettare solo una parte dei beni e diritti che facevano parte del patrimonio ereditario e rifiutare l'acquisto di altri. L'accettazione è un **atto irrevocabile**: una volta che il chiamato ha accettato l'eredità nei modi di cui appresso non è più possibile cambiare idea (vige nel nostro ordinamento il principio, che già vigeva nell'ordinamento romano, per cui se si è eredi per un momento si è eredi per sempre).

L'accettazione può essere espressa quando il chiamato, con un atto pubblico o una scrittura privata, dichiara espressamente la sua volontà di accettare l'eredità. A tale atto non possono essere poste **condizioni o termini**, salva la possibilità di accettare con beneficio di inventario di cui diremo più avanti. L'accettazione è invece **tacita** quando il chiamato tiene dei comportamenti che implicano inequivocabilmente la sua volontà di accettare (es. vende un bene del patrimonio ereditario inizia una azione a tutela del patrimonio del defunto). Per chi è nel possesso dei beni è accettazione tacita la semplice continuazione nel godimento.

Il diritto di accettare si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione. La legge attribuisce al chiamato all'eredità un tempo molto lungo per decidere se accettare o meno l'eredità e ciò mal si adatta alla necessità, più volte sottolineata, di trovare velocemente un successore. È per questo che la legge consente di adire l'autorità giudiziaria perché fissi un termine al chiamato entro il quale lo stesso deve decidere se accettare o meno.



Accettazione con beneficio d'inventario. Patrimoni separati

È importante sottolineare che il chiamato può evitare ogni pericolo che possa derivargli con la confusione dei patrimoni suo e del defunto dall'acquisto dell'eredità accettando **con beneficio di inventario**. In tal modo gli è consentito di circoscrivere la sua responsabilità nei limiti del patrimonio ereditato.

L'accettazione con beneficio di inventario si effettua con una dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione alla quale deve poi seguire la redazione di un inventario, dal quale risultino specificamente individuati tutti i beni che facevano capo al defunto. In tal modo non si realizza l'effetto della **confusione dei patrimoni** e cioè di quello ereditato e di quello proprio che rimangono distinti, limitando così la responsabilità dell'erede a quanto ricevuto in eredità per pagare i debiti della persona defunta.

Laddove il chiamato non intenda accettare l'eredità, negli stessi termini che gli sono concessi per accettare, può decidere di **rinunciare** attraverso una dichiarazione unilaterale ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione. A differenza dell'accettazione, la rinuncia è un atto revocabile fino a che non si prescrive il diritto di accettare (10 anni), salvo che nel frattempo intervenga l'accettazione di un'altro soggetto.

- ...Al chiamato è consentito di circoscrivere la responsabilità nei limiti del patrimonio ereditato... -

Perché è utile fare testamento

*Uno strumento di saggezza,
una possibilità di altruismo*

Il testamento ha la funzione primaria di individuare con chiarezza i soggetti che subentreranno in tutto il patrimonio attivo e passivo della persona che lo redige, indicando con precisione come ripartire i beni tra gli eredi e i legatari. Attraverso il testamento si possono dettare le regole secondo cui procedere alla divisione del patrimonio ereditario; individuare una persona terza - non un erede - cui affidare la stima del valore del patrimonio da ripartire; dividere i beni tra gli eredi in modo che all'apertura della successione ciascuno si trovi titolare di beni determinati, evitando così la possibilità che nascano liti tra gli eredi in una situazione già di per sé delicata da affrontare.

Ma l'utilità e il valore del testamento hanno anche altri risvolti sia di tipo patrimoniale che di tipo non patrimoniale.

Nel testamento è possibile indicare a chi devolvere il proprio patrimonio nel caso gli eredi nominati o legatari rinuncino o muoiano prematuramente; ugualmente si può stabilire a chi debba accrescersi la quota nel caso uno dei chiamati non possa o non voglia accettare la quota a lui riservata.

Inoltre si possono inserire ulteriori disposizioni, anche di carattere non patrimoniale. A volte, anzi, un testamento può contenere unicamente disposizioni non patrimoniali con cui è possibile riconoscere un figlio naturale, designare un tutore per il proprio figlio incapace di gestire il patrimonio, indicare come si intende ricevere il funerale ed essere sepolti.

Insomma, se le disposizioni sono state sapientemente maturate, anche grazie ai suggerimenti di consulenti ed esperti, il testamento può contribuire a generare un clima di serenità e di solidarietà familiare, anche nel momento difficile della scomparsa di una persona amata.



Il testamento, poi, può avere un'ulteriore finalità, anch'essa molto apprezzabile e diventare lo strumento per gesti piccoli o grandi di altruismo verso soggetti che, pur estranei alla cerchia familiare, abbiamo individuato e stimato per la loro capacità di migliorare la qualità della società e della vita di persone con più alti bisogni di sostegno.

- ...se le disposizioni sono state sapientemente maturate, anche grazie ai suggerimenti di consulenti ed esperti, il testamento può contribuire a generare un clima di serenità e di solidarietà familiare, ... -

Un'opportunità per sostenere AISM e la sua Fondazione

Con un lascito testamentario, anche piccolo, è possibile dare il proprio apporto a un'associazione come AISM e la sua Fondazione (FISM), sostenere la ricerca scientifica per trovare le cause e le cure più efficaci per quella malattia cronica e invalidante che è la sclerosi multipla, dare a molti giovani la speranza di un futuro migliore, contribuire a realizzare i servizi messi a disposizione dall'Associazione perché le persone con sclerosi multipla siano libere di vivere in un mondo dove la malattia non ha l'ultima parola.

Come l'AISM, molte sono oggi le Associazioni e gli enti che danno vita a un mondo di altruismo e solidarietà, un ponte tra lo Stato e i cittadini, che spesso sopperisce alle difficoltà pubbliche nel trovare risposte adeguate ai bisogni di tante persone.

Perché è utile fare testamento



E proprio a realtà come le ONLUS- Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (decreto legislativo n. 460/1997), insieme all'obbligo di non potere distribuire eventuali utili se non a favore di altre ONLUS, **la normativa riconosce notevoli vantaggi, soprattutto di natura fiscale, che consentono loro di raggiungere le proprie finalità di solidarietà sociale.** Per quel che riguarda i lasciti, **le ONLUS – come AISM e la sua Fondazione – sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta ipotecaria e catastale nel caso siano presenti immobili.**

Insieme all'opera del legislatore, ciascun cittadino può aggiungere il proprio fondamentale contributo per sostenere le attività delle diverse istituzioni del non profit.

Considerare utilmente anche il valore dello strumento del testamento per effettuare lasciti a favore di un'associazione o fondazione meritevole è, dunque, un reale gesto di solidarietà che varca i confini del tempo che ciascuno di noi può abitare.

– Con un lascito testamentario, anche piccolo, è possibile sostenere la ricerca scientifica, dare a molti giovani la speranza di un futuro migliore, contribuire a realizzare i servizi messi a disposizione da AISM perché le persone con sclerosi multipla siano libere di vivere in un mondo dove la malattia non ha l'ultima parola. –

Esecutore testamentario

Qualora il testatore intenda che sia correttamente attuata la sua volontà, con il testamento può nominare uno o più esecutori testamentari anche nella persona di un erede o di un legatario di sua particolare fiducia.

L'esecutore testamentario deve formalmente accettare l'incarico con dichiarazione resa nella Cancelleria del Tribunale competente. Il suo compito è quello di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni testamentarie, amministrando il patrimonio ereditario al fine di attuare la volontà del testatore, specialmente per quanto concerne l'adempimento di obbligazioni e legati, attribuzioni a enti benefici, alienazioni di beni al fine di dividere il ricavato tra i soggetti indicati dal testatore.

Il testatore può stabilire un compenso per l'attività dell'esecutore testamentario.

Alla fine del suo incarico egli dovrà consegnare i beni agli eredi rendendo conto della sua gestione. Gli eredi da tale momento potranno gestirli in piena autonomia.

Di norma il suo ufficio non può durare più di un anno, salvo che l'autorità giudiziaria non lo autorizzi a prorogare il suo incarico sulla base di esigenze oggettive.

È possibile la rinuncia all'incarico di esecutore testamentario se la persona chiamata a svolgere tale funzione non intende farlo e ciò senza dare alcuna giustificazione del suo rifiuto.



- ...Il suo compito è quello di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni testamentarie... -

Trattamento di fine rapporto subordinato

La legge riconosce espressamente al coniuge, ai figli e, nel caso che visse a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, il diritto alla corresponsione delle indennità di preavviso e di fine rapporto dovute dal datore di lavoro alla morte del dipendente.

Si tratta di diritti che spettano ai soggetti sopra indicati a prescindere dalla loro nomina ad eredi e dall'accettazione che essi faranno dell'eredità. È infatti il rapporto di matrimonio, di parentela o di affinità con il defunto che fa sorgere nelle persone su indicate il credito nei confronti del datore di lavoro. Il riconoscimento di tale diritto risponde ad una esigenza di previdenza e riparazione del pregiudizio che subiscono i congiunti del lavoratore tanto che la sua ripartizione deve avvenire secondo il bisogno di ciascuno.

Il lavoratore subordinato, in assenza di coniuge, figli e parenti entro il terzo grado ad affini entro il secondo grado viventi a suo carico, può disporre per testamento delle indennità di preavviso e di fine rapporto a favore di persone o enti, associazioni o fondazioni.

- ...È infatti il rapporto di matrimonio, di parentela o di affinità con il defunto che fa sorgere il credito nei confronti del datore di lavoro... -



Assicurazione sulla vita




Qualora il soggetto abbia stipulato un'assicurazione sulla vita il premio maturato a seguito della morte non rientra nel patrimonio ereditario e di esso non si tiene conto al fine della determinazione del suo valore.

Ancorché il soggetto beneficiario dell'indennità sia uno dei chiamati all'eredità il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità gli spetta a prescindere dal fatto che egli accetti o meno quanto a lui devoluto.

L'importo dell'indennità quindi non entra a far parte del patrimonio ereditario e quindi non può essere considerato al fine di individuare eventuali lesioni della quota di legittima.

L'assicurazione sulla vita può essere quindi un valido strumento offerto al testatore per attribuire a soggetti a lui cari un beneficio dopo la sua morte senza danneggiare gli aventi diritto a quota di legittima. Stipulare una assicurazione sulla vita offre poi l'ulteriore vantaggio di portare in detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 i premi pagati. L'assicurato sulla vita può prevedere, sia in polizza che con successivo testamento, che il beneficiario della polizza in caso di sua morte sia un ente, associazione o fondazione che egli intende favorire. Egli inoltre può con successiva annotazione nella polizza approvata dall'Assicuratore od anche con un testamento, sostituire altre persone o enti alle persone già designate come beneficiarie.

Amministratore di sostegno



Questa nuova figura introdotta da poco nel nostro ordinamento nasce dalla considerazione negativa delle restrizioni che erano attualmente previste per le persone parzialmente o totalmente incapaci (interdizione e inabilitazione) alla quali si vuole ora fare ricorso solo se assolutamente inevitabili. L'amministrazione di sostegno, applicabile con riferimento ad ogni tipo di disabilità, anche molto grave, mira a limitare il più possibile le ipotesi di incapacità del soggetto consentendo così di ricorrere alla sentenza che pronuncia l'inabilitazione o l'interdizione solo e unicamente nelle ipotesi in cui ciò sia **assolutamente necessario**.

Si è voluto così tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Si ricorre quindi alla nomina di un amministratore di sostegno quando il soggetto maggiorenne sia affetto da:

- infermità
- menomazione fisica o psichica che porti all'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui la persona in difficoltà ha residenza o domicilio.

In Giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo (la nomina è fatta con decreto motivato del giudice tutelare entro sessanta giorni dalla richiesta). Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento d'amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. La scelta dell'amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, preferibilmente tra i prossimi congiunti o tra coloro che già se ne prendono cura.

Nella scelta il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. La legge prevede anche che la scelta dell'amministratore di sostegno avvenga mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò consente al diretto interessato di scegliere preventivamente una persona di fiducia che venga nominata amministratore di sostegno in caso di necessità. Solo in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare potrà nominare con decreto motivato una persona diversa da quella designata. La legge istitutiva della nuova misura di protezione, nel perseguire l'obiettivo di tutelare le persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, ha individuato la possibilità di un trattamento fortemente personalizzato e dunque proporzionato alle effettive esigenze del soggetto bisognoso di aiuto.

L'amministratore di sostegno può essere quindi sia assistente, nei casi meno gravi, sia sostituire, nei casi più gravi, il soggetto disabile. Siamo di fronte a quelle che vengono chiamate le “tailored measures”, i provvedimenti su misura della persona disabile.

Ne consegue:

- a) che l'incapacità assoluta viene meno;
- b) che l'incapacità di compiere determinati atti è l'eccezione e la capacità d'agire è la regola (beninteso, la capacità d'agire può essere ristretta entro limiti minimi, però non può più essere espunta dalla sfera giuridica del soggetto);
- c) che per la prima volta si mira ad evitare situazioni traumatiche, perché si deve tener conto dello stile di vita anche precedente alla disabilità, evitando una frattura che turbi e mortifichi il soggetto, il quale avrà diritto di conservare, per quanto possibile, gli oggetti ai quali era affezionato, le frequentazioni precedenti, le ritualità religiose e così via.

– ...L'amministrazione di sostegno, applicabile con riferimento ad ogni tipo di disabilità, anche molto grave, mira a limitare il più possibile le ipotesi di incapacità del soggetto... –

Con il patrocinio e
la collaborazione del



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Si ringrazia il Consiglio
Nazionale del Notariato
per il prezioso contributo dato
alla realizzazione della guida.

Illustrazioni a cura Alberto Rebori
Progetto grafico: Michela Tozzini
Tipografia: Grafiche G7

Finito di stampare giugno 2009

© Edizioni AISM 2009
ISBN 978-88-7148-049-7

